



COMUNE DI SALGAREDA
PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

ATTO NR 276
DEL 03-09-2021

Determinazione

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: FISSAZIONE DEL LIMITE DI SPESA STORICA IN MATERIA DI ASSUNZIONI
PER IL LAVORO FLESSIBILE

Il Responsabile del Servizio Personale

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 92, in data 14/10/2020, con cui è stato approvato il Piano dei fabbisogni di personale 2021/2023 ed in particolare il punto 3 del dispositivo che dispone in merito alle assunzioni temporanee per esigenze straordinarie e temporanee.

VISTO l'art. dall'art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, recante: *“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità dell'anno 2009. (...) Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale. (...) Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (...). Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”.*

CONSIDERATO che per il Comune di Salgareda non è possibile far ricorso al limite della spesa storica né a quello medio del triennio 2007/2009, stante la mancanza, nei periodi indicati di alcuna spesa per lavoro flessibile di quel genere.

PRESO ATTO che con deliberazione n. 1/2017 la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, ha certificato la legittimità, per gli Enti Locali per i quali non risulta possibile rintracciare il limite della spesa storica per assunzioni di lavoro flessibile di individuare, con motivato provvedimento, un nuovo parametro di riferimento costituito dalla spesa strettamente necessaria in ordine alla sussistenza di circostanze eccezionali e temporanee, nonché ai servizi indispensabili da garantire

ATTESO, in particolare, che in assenza di impegno di risorse anche nel triennio 2007/2009, l'anno da prendere a riferimento è quello in cui l'ente, con provvedimento motivato, proceda ad effettuare le assunzioni per lavoro flessibile di assoluta necessità per far fronte ad un servizio essenziale.

RILEVATO che, stante la natura di parametro finanziario cui far riferimento anche in successive eventuali occasioni, risulta opportuno procedere ad una quantificazione unica che consenta di far fronte a possibili situazioni di necessità improvvisa, eccezionale e provvisoria cui fa riferimento per gli anni successivi.

ATTESO che, quindi, resta fermo l'imprescindibile rispetto dei presupposti di tipo "qualitativo" stabiliti dall'art. 36, commi 2, e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 così come l'obbligo dell'ente di fornire un'adeguata motivazione in ordine all'effettiva necessità di garantire servizi essenziali e alla ragionevolezza delle scelte assunzionali da adottare, in termini di economicità ed efficacia.

ATTESO che il Comune di Salgareda ha una popolazione di circa 7.000 abitanti, e il personale in servizio risulta attualmente pari a diciannove unità suddivise in cinque aree.

VISTE le casistiche occorse nell'ultimo periodo relativamente al personale di ruolo.

RISCONTRATO che delle aree organizzative una sola, la vigilanza, svolge il servizio mediante convenzione, ex art. 30 del D.lgs. 267/2000, con altro ente.

ATTESO che le restanti aree comprendono almeno uno dei servizi essenziali elencati nel CCNL 06.07.1995 - Articolo 1 - Servizi pubblici essenziali.

RITENUTO, pertanto, di fissare il parametro della spesa per esigenze temporanee e straordinarie nella cifra di € 65.000,00 (lordi di oneri e contributi a carico Ente) pari al costo annuale di due dipendenti a tempo pieno per la categoria C posizione economica 1, atteso che la maggioranza dei dipendenti rientra in tale categoria (11 su 19), dando atto che esso costituisce il limite di spesa per qualsiasi tipologia di assunzioni di lavoro flessibile.

RITENUTO di fissare il parametro per dar seguito a quanto previsto nel Piano dei fabbisogni di personale per forme flessibili 2021/2023.

ATTESO che la presente integrazione assicura il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (Triennio 2011 – 2013).

VISTI i decreti del Sindaco di nomina dei titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 21.05.2018 prot. n. 11344 del 20.09.2019 per la 1^ Area organizzativa per i servizi Segreteria, Affari Generali, Personale, Sociale, Sportivo e Scolastico, prot. n. 11343 del 20.09.2019 per la per la 2^ Area organizzativa per il servizio Bilancio e Programmazione Economica, Tributi, Economato, Biblioteca e attività culturali, Centro Elaborazione Dati e

Sistema Informatico;

APPURATA la propria competenza all'atto in quanto responsabile del personale;

VISTI gli articoli del Capo Quarto relativi ai Responsabili dei servizi e degli uffici del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 21 maggio 2015 e le successive modifiche ed integrazioni.

VISTI

- il D.lgs. 267/2000 lo statuto comunale;
- il C.C.N.L. Funzioni Locali del 21/05/2018;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

D E T E R M I N A

DI STABILIRE, per le ragioni di cui in premessa, alla luce delle deliberazioni n. 1/2017 e n. 15/2018, della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, il nuovo parametro di riferimento di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, per l'anno 2021 e successivi, in Euro 65.000,00, quale spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale e temporanea, al servizio essenziale al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici essenziali che interessano trasversalmente tutte le aree organizzative del Comune di Salgareda nel rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento;

DI ATTESTARE la regolarità amministrativa nella formazione preventiva dell'atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs.267/2000;

DI PUBBLICARE il contenuto della presente determinazione ai sensi del D.lgs. 33/2013.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Segretario Comunale
Pillon Paola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.